TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE EIROPAS KOPIENU TIESA



3ENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS J KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA

IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEJAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 100/06

12 dicembre 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-380/03

Repubblica federale di Germania / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

LA CORTE RESPINGE IL RICORSO PROPOSTO DALLA GERMANIA CONTRO LA DIRETTIVA SULLA PUBBLICITÀ DEL TABACCO

I divieti di pubblicità e di sponsorizzazione soddisfano i requisiti per la loro adozione ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno

La Germania ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee chiedendo l'annullamento di due articoli della direttiva ¹ in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco nei media diversi dalla televisione. Tali articoli vietano la pubblicità dei prodotti del tabacco nella stampa e nelle altre pubblicazioni stampate, nei servizi della società dell'informazione e nelle trasmissioni radiofoniche, nonché la sponsorizzazione di queste ultime da parte di imprese del settore del tabacco. Sono esenti dal divieto solamente le pubblicazioni destinate ai professionisti del commercio del tabacco e le pubblicazioni provenienti da paesi terzi che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.

A sostegno del suo ricorso, la Germania fa valere, tra l'altro, che tali divieti non potevano essere adottati sul fondamento normativo dell'art. 95 CE. Quest'ultimo autorizza la Comunità ad adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Secondo la ricorrente non sono soddisfatte le condizioni che giustificano il ricorso a tale articolo. A suo avviso, nessuno dei divieti contribuisce all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci, né alla soppressione di distorsioni sensibili della concorrenza.

La Corte constata che le condizioni che giustificano la scelta dell'art. 95 CE quale fondamento normativo erano effettivamente presenti.

¹ Artt. 3 e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152, pag. 16).

Essa rileva che al momento dell'adozione della direttiva esistevano disparità tra le normative nazionali in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco che giustificavano un intervento del legislatore comunitario. Tali disparità erano tali da ostacolare la libera circolazione delle merci, nonché la libera prestazione dei servizi. Esse implicavano, inoltre, un rischio notevole di distorsioni della concorrenza.

La Corte considera inoltre che gli articoli impugnati sono effettivamente diretti al miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno.

Essa precisa che l'espressione «pubblicazioni stampate» comprende solo pubblicazioni come i giornali, le riviste e i periodici. Sono quindi esclusi i bollettini di associazioni locali, i programmi di manifestazioni culturali, i manifesti, gli elenchi telefonici, i diversi volantini e opuscoli.

Dato che le condizioni per fare ricorso all'art. 95 CE sono soddisfatte, la scelta di tale fondamento normativo non può essere rimessa in discussione, per il fatto che è la tutela della salute che ha ispirato le scelte operate dal legislatore comunitario in occasione dell'adozione della direttiva. A tale proposito, la Corte ricorda che la Comunità è tenuta dal Trattato a garantire un livello elevato di protezione della salute delle persone. L'espressa esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri in tale settore non impedisce che un provvedimento di armonizzazione adottato su un altro fondamento possa incidere sulla protezione della salute.

La Corte respinge inoltre l'argomento secondo cui i divieti contestati sarebbero sproporzionati.

A tale proposito, la Corte dichiara, in particolare, che il legislatore comunitario non poteva, senza rendere l'ambito di applicazione del divieto di pubblicità incerto ed aleatorio, esentare le pubblicazioni locali o regionali. Per quanto riguarda la presunta violazione del diritto fondamentale della libertà di stampa e di opinione, la Corte rileva che i divieti lasciano intatta la libertà di espressione giornalistica e non vanno oltre i limiti del potere discrezionale riconosciuto al legislatore comunitario.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia

Lingue disponibili: ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, SK, SL, PL, PT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-380/03

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite" Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249 o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956